

SENT: 118/2025

del: 28/5 - 4/6/25

LC: 30/2025

Rep: 188/2025

ogg: fest. part. in concorsuale

R.g. n. 132/2025 sub. 1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE TERZA - CRISI - INSOLVENZA - PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott.ssa Ester Russo

Presidente

Dott. Carlo Bianconi

Giudice Relatore Estensore

Dott.ssa Camilla Ovi

Giudice

sentito il Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata, rubricato al n.r.g. 132-1/2025 PU;
nell'interesse di DANIELA MACCAFERRI (c.f. MCCDNL72A49C107T), residente in Vignola (MO), Via Montegrappa, n. 98;

-ricorrente in proprio-

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Premessa e svolgimento del processo.

Firmato Da: BIANCONI CARLO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 216136
Firmato Da: RUSSO ESTER Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71d7e6d13312b01d5623b20495ed5e82



Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del ricorrente

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni;

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **DANIELA MACCAFERRI** (c.f. MCCDNL72A49C107T), residente in Vignola (MO), Via Montegrappa, n. 98;

nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;

nomina quale Liquidatore il Dott. Marco Manca dell'ODCEC di Modena, e, atteso il richiamo dell'art. 49 CCII ad opera dell'art. 275, comma 5, CCII;

precisa che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter: 1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto; 2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII; 3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII; 4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;

ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;

dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito *internet* del Tribunale di Modena nella apposita area; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico; provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore; rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.6.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e

fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione; prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al debitore (presso il Legale), al Liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 28.5.2025

IL GIUDICE RELATORE

Dott. Carlo Bianconi

IL PRESIDENTE

Giudice Ester Russo



CANCELLIERE ESPERTO

Baragatti